

**R.G. 3985/2014**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

Sezione III civile

**VERBALE DI UDIENZA**

All'udienza del 3.11.2016, sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle conclusioni adottate nel verbale di udienza del 20.10.2016.

IL G.I.

Si ritira in camera di consiglio per deliberare

Il G.I.

Andrea Compagno

Successivamente, riaperto il verbale, dà lettura della decisione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

*Terza Sezione Civile*

Nella persona del Dott. *Andrea Compagno*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 3985 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014



TRA

**ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Campo.

ATTRICE

CONTRO

**AMP S.R.L. MUSIC & ARTIST PROMOTION**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difesa dall'Avv. Paolo Ziniti.

CONVENUTA

~~~~~

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

rigetta l'opposizione proposta dall'attore avverso il D.I. opposto, che per l'effetto conferma;

condanna l'Ente Luglio Musicale Trapanese al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese relative al presente giudizio di opposizione a D.I., che si liquidano in complessivi euro 5.250,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dall'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE avverso il D.I. nr. 194/2014, con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto il pagamento, in favore di AMP S.R.L. MUSIC & ARTIST PROMOTION, della somma di euro 37.473,28, oltre accessori, a titolo di saldo del corrispettivo relativo al contratto sottoscritto nel mese di giugno 2013 per la realizzazione, durante la stagione lirica 2013, di tre opere liriche (Nabucco, Boheme e Mercedes) e di altri tre spettacoli (un concerto con la pianista Valentina Lisitsa, un recital con il maestro Andrea Bacchetti e lo spettacolo "Una notte con Verdi").



L'opposizione va respinta.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'Ente Musicale, non rivestendo l'accordo negoziale intercorso sul punto tra le parti (in merito alla competenza del Tribunale di Trapani) - secondo quanto correttamente rilevato dalla convenuta - gli estremi della "esclusività", presupposto indispensabile, ex art. 29 c.p.c., ai fini della inapplicabilità dei c.d. fori facoltativi, tra cui (per quel che qui rileva) quella del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art.20 c.p.c.), costituito nel caso di specie (obbligo di consegna di una somma di denaro) dal domicilio del creditore (art. 1182 comma 3° c.c.), avente sede a Palermo.

Nel merito, è pacifico, perché non contestato, che la AMP s.r.l. ha regolarmente realizzato le opere Nabucco, Boheme e Mercedes (cfr. pag. 4 ult. cpv dell'atto di opposizione, §.2, ove si legge: "*Nel mese di luglio del 2013 venivano regolarmente eseguite le tre opere liriche che erano state programmate*") ed è del pari pacifico l'ente opponente non ha pagato alla società creditrice il saldo convenuto.

Deduce l'opponente che la società convenuta non avrebbe adempiuto con esattezza la prestazione commissionatale, e ciò tanto con riferimento al concerto della Valentina Lisitsa, quanto con riferimento al recital con il maestro Andrea Bacchetti.

In particolare, secondo la prospettazione dell'Ente Musicale, l'inadempimento della Music & Artist Promotion sarebbe consistito sia nell'aver del tutto omesso di fornire ogni forma di collaborazione necessaria a dare adeguata pubblicità ai due eventi sopra descritti, che nel non avere offerto, in prossimità delle date previste per gli spettacoli, alcuna garanzia circa il loro effettivo svolgimento, così costringendo la committente ad annullarli.

Tale comportamento della compagnia convenuta, sempre a detta dell'ente Musicale, integrerebbe gli estremi della clausola risolutiva espressa pattuita nell'accordo sottoscritto, secondo cui "*E' da ritenersi altresì causa di risoluzione del contratto l'inadempienza volontaria delle prestazioni cui la Compagnia si è impegnata, nonché*



*il rifiuto di collaborare con le varie componenti dell'E.L.M.T. al fine della corretta esecuzione delle prestazioni del presente contratto”.*

L'assunto non merita di essere condiviso.

Rileva, invero, il Tribunale, con riferimento al primo motivo di doglianza - quello relativo al mancato invio di ogni documentazione occorrente alla stampa dei manifesti pubblicitari - che il contratto intercorso tra le parti non solo non contemplava affatto un siffatto obbligo in capo alla compagnia convenuta ma, al contrario, prevedeva espressamente che *“L'Organizzatore (intendendosi pacificamente per tale l'Ente Musicale) si impegna a promuovere i tre concerti omaggiati....dandone ampia diffusione sul proprio cartellone generale della stagione lirica, riportando dettagliatamente date, nomi degli artisti e tipologia del singolo concerto”.*

Nè, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, può ritenersi che tale attività promozionale, in mancanza di siffatta documentazione, non avrebbe potuto essere realizzata con profitto, stante l'assoluta irrilevanza (ai fini del buon esito della campagna pubblicitaria) del rischio paventato dall'Ente Musicale (ovverosia di un “non-gradimento”, da parte dell'artista, dell'eventuale manifesto realizzato senza la sua previa approvazione).

Quanto, invece, al secondo profilo di doglianza - consistente nel non avere la convenuta offerto, in prossimità delle date previste per gli spettacoli, alcuna garanzia circa il loro effettivo svolgimento, così costringendo la committente ad annullarli - è appena il caso di rilevare, in senso contrario, che alla lettera del 29 luglio 2013 (con la quale l'Ente Musicale ha richiesto all'AMP di avere un “contatto diretto” con l'artista, al fine di sincerarsi circa l'effettivo svolgimento del concerto del 2 agosto, pena l'immediata risoluzione del rapporto) la convenuta ha prontamente risposto con nota del 30.7.2013, con la quale, nel contestare ogni addebito, ha altresì (per quel che più rileva) confermato tutti e tre gli eventi in programmazione, ciò che, ad avviso di chi giudica, avrebbe dovuto indurre l'Ente Musicale a rispettare l'impegno assunto, il che invece non è avvenuto.



E', invece, accaduto che questo, verosimilmente insoddisfatto delle rassicurazioni offerte dalla convenuta, anziché attendere l'evolversi degli eventi - ed eventualmente vedere confermato, nei fatti, il "sospetto" nutrito fino a quel momento (quello che l'artista Valentina Lisitsa nulla sapeva del concerto del 2 agosto), ciò che avrebbe, senz'altro, legittimato il diritto al pagamento della penale pattuita di euro 15.000,00 - con lettera del 31.7.2013, ha (del tutto imprudentemente, ad avviso di chi giudica) comunicato l'annullamento del concerto di Valentina Lisitsa.

Senonchè, così operando, l'Ente Musicale ha unilateralmente ed immotivatamente disatteso l'impegno assunto, ponendosi in una situazione di inadempimento.

Ritiene, invero, il Tribunale che - in un'ottica di "buona fede", che deve notoriamente connotare il comportamento diligente di ogni contraente - pur a fronte delle (a suo dire) poco rassicuranti informazioni assunte tramite organi di stampa circa l'effettivo svolgimento delle manifestazioni programmate, l'Ente Musicale avrebbe dovuto fare "affidamento" alle rassicurazioni offerte dalla convenuta, salvo eventualmente pretendere, ove nei fatti disattese, il rimborso di quanto prestato e non dovuto, oltre al ristoro dei danni subiti.

In altre parole, quel che qui si vuol mettere in evidenza è che, a fronte di un'espressa garanzia assunta dalla convenuta circa la partecipazione dell'artista all'evento programmato, di nessuna ulteriore specifica informazione l'Ente Musicale avrebbe avuto bisogno per portare avanti l'organizzazione del concerto.

Ed in ogni caso, anche a volere configurare, nella condotta della convenuta, una qualche "reticenza" (e, dunque, in definitiva, una violazione del dovere di buona fede), in nessun caso tale circostanza potrebbe essere valorizzata al punto tale da integrare gli estremi del "definitivo" inadempimento, idoneo come tale a giustificare la risoluzione del contratto.

Ed invero, seppur risalente nel tempo, merita di essere menzionato - in ragione della sua perfetta adattabilità al caso in esame (al di là della differente



vicenda in fatto da cui la stessa trae origine) - il principio secondo cui “*Nella esecuzione del contratto, la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede assume rilevanza per la risoluzione del contratto solo dal momento in cui la relativa condotta sia realizzata, travalicando la sfera giuridica della parte che l’ha posta in essere e, riflettendosi sulla prestazione, abbia pregiudicato gli effetti giuridici ed economici del negozio. Tale violazione, invece, allorchè incide su un atto strumentale rispetto alla prestazione, non è rilevante quando la parte abbia ancora la giuridica disponibilità di tale atto, di per se solo ancora ininfluyente sul regolamento contrattuale degli interessi della controparte*” (Cass. 1929/2978).

Sulla scorta di quanto precede, può dunque concludersi nel senso che l’inadempimento posto dall’Ente Musicale a fondamento della proposta opposizione, non può ritenersi sussistente.

Pe tale ragione, l’opposizione a D.I. in esame va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**Il Giudice**

*Dott. Andrea Compagno*

